

ASSOCIAZIONE AMICI DEL BANCO

Sede legale: Via Moleschott, 16 – 07100 Sassari – Tel. 079.226564 – Fax 079.226579

Codice Fiscale 92081690908

STATUTO

(Nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dall'Assemblea Generale dei Soci del 2 GIUGNO 2012)

Articolo 1

Denominazione e sede

1. – E' costituita la "Associazione Amici del Banco".
2. – L'Associazione ha sede in Sassari, Via Moleschott, 16.

Articolo 2

Scopi e finalità

1. – Scopi e finalità dell'Associazione sono:
 - A. – Mantenere e consolidare i vincoli di amicizia e di solidarietà tra i soci nonché tra questi ed i colleghi ancora in servizio attivo. In particolare promuovendo incontri, escursioni culturali e manifestazioni di vario genere.
 - B. – Promuovere, anche mediante studi, convegni e seminari e la diffusione e pubblicazione dei relativi atti, la crescita culturale e sociale e lo sviluppo innovativo del sistema economico e delle pubbliche istituzioni della Sardegna, nell'intento di contribuire, anche in collaborazione col Banco di Sardegna S.p.A. e con la Fondazione Banco di Sardegna a fare dell'Isola un centro attivo e dinamico di scambi con i Paesi della Regione mediterranea.
 - C. – Mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche ed universitarie, mediante apposite intese organizzative promosse dall'Associazione, il ricco e composito patrimonio professionale e culturale dei dipendenti in pensione del Banco.
 - D. – Offrire mirate collaborazioni alla Fondazione Banco di Sardegna, ad Enti territoriali e ad altre istituzioni, associazioni e fondazioni non lucrative, per il perseguimento di finalità sociali, culturali ed educative specialmente in favore dei giovani.
 - E. – Favorire la conoscenza dell'impresa bancaria, dei servizi e delle opportunità offerte, agevolando l'approccio più consapevole ad essa del sistema delle imprese, delle professioni e delle famiglie con particolare attenzione alle specifiche potenzialità del Banco di Sardegna S.p.A., istituzione finanziaria leader dell'Isola istituzionalmente orientata alla sua crescita economica e sociale.
2. – Apprestare strumenti, anche finanziari, di solidarietà nei confronti dei soci per loro gravi necessità familiari.
3. – L'Associazione persegue finalità di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è indipendente e apartitica e svolge la propria attività in autonomia e senza fini di lucro.

Articolo 3

Organizzazione territoriale

L'Associazione opera in tutto il territorio della Regione Sardegna anche mediante Sezioni istituite a Cagliari, Nuoro e Sassari. Sarà pure istituita la Sezione di Oristano, quando i soci ordinari e aggregati residenti nella Provincia supereranno complessivamente il numero di trenta.

Articolo 4

Soci

1- Sono Soci Ordinari dell'Associazione tutti i pensionati del Banco di Sardegna e delle Casse Comunali di Credito Agrario nonché i dipendenti del Banco di Sardegna in servizio, che ne fanno richiesta scritta per il tramite dell'organizzazione territoriale competente in ragione della loro residenza. Essi si distinguono in Soci Seniores e Soci Juniores, a seconda che siano pensionati o dipendenti in servizio.

La qualità di socio ordinario è trasmissibile a favore del coniuge superstite.

2- Sono Soci Aggregati dell'Associazione i dipendenti in pensione e quelli in servizio delle Società tutte appartenenti al "Gruppo Banco di Sardegna", che ne fanno richiesta scritta, come al comma 1.

3- Sono Soci Sostenitori quanti, persone fisiche o Enti, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, vogliano sostenerne la crescita con atti di liberalità e o con apporti di specifiche e qualificate competenze.

Essi sono ammessi dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione su proposta della Sezione competente per territorio. I Soci sostenitori non possono superare il 30% del numero dei Soci Ordinari. Tale percentuale deve essere rapportata al numero dei Soci Ordinari regolarmente iscritti in ciascuna Sezione.

4. – Sono Soci Onorari persone di ottima condotta morale che, per indiscussi meriti culturali, sociali e professionali, il Consiglio di Amministrazione nomina di propria iniziativa o su segnalazione delle Sezioni. Possono, inoltre, essere nominati Soci Onorari enti ed istituzioni di particolare rilevanza e valore in relazione agli scopi sociali perseguiti dall'Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti a corrispondere quote associative ma, a titolo di liberalità, possono erogare a favore dell'Associazione contributi in denaro, in beni e prestazioni di servizi.

5. – Compatibilmente con le proprie individuali capacità e disponibilità, ogni socio è tenuto a prestare la sua opera per il raggiungimento degli scopi associativi, secondo l'unificante spirito di servizio e di solidarietà che contraddistingue l'Associazione.

Articolo 4 bis (diritti e doveri dei soci)

1.- I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2.- Tutti i Soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

3.- I Soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

4.- Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.

5.- L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 5 Perdita della qualità di socio

1. – Il socio può sempre recedere dall'Associazione.

2. – La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed ha effetto immediato.

3. – L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su proposta motivata del Consiglio Direttivo della Sezione competente, per intervenuta incompatibilità o per grave inadempienza, sia di natura morale sia di natura economica, ovvero per inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi associativi. La deliberazione è approvata, a scrutinio segreto, previa audizione del socio formalmente invitato, se presente.

Del provvedimento di esclusione dall'Associazione è data notizia scritta al socio a cura del Presidente.

4. – I soci receduti, esclusi, o che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione, non possono pretendere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6 Anno sociale

1– L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione del bilancio deve avvenire entro il 31 maggio dell'anno successivo.

2– Quanto alla gestione delle attività l'anno sociale ha inizio il primo giugno e termine il trentuno maggio dell'anno successivo.

Articolo 7 Organi dell'Associazione:

1. – Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale

2. – Sono Organi delle Sezioni dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo

3. – Ai componenti degli Organi sociali, nonché a qualsiasi socio incaricato di svolgere attività nell'interesse dell'Associazione, non spetta alcun compenso per le funzioni svolte, salvo il rimborso forfetario delle spese di trasferta e di quelle a piè di lista sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero per missioni effettuate nell'interesse dell'Associazione autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. I rimborsi sono liquidati in base ad apposita tabella approvata dall'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 8

Assemblea Generale dei Soci

1. – L'Assemblea Generale dei Soci può impartire direttive vincolanti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli Organi delle Sezioni dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. – L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Della convocazione è data notizia alle Sezioni ed ai soci mediante lettera. Detta formalità deve essere adempiuta almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'atto di convocazione dovrà provvedere anche in ordine all'Assemblea in seconda convocazione da tenersi almeno ventiquattro ore dopo il giorno e l'ora fissati per la prima convocazione.

3. – L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, non oltre il mese di maggio o eccezionalmente entro i primi quindici giorni del mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, corredati delle rispettive Relazioni finanziarie, predisposti dal Consiglio di Amministrazione. In tale sede devono essere pure sottoposti all'approvazione dei soci il programma delle attività dell'Associazione da svolgere nel corso dell'anno sociale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché i programmi annuali di competenza delle singole Sezioni, che il Consiglio di Amministrazione abbia giudicato non aderenti, anche in parte, alle linee programmatiche dell'Associazione.

4. – L'Assemblea deve essere altresì convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un terzo dei soci.

5. – Hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

6. – L'Assemblea è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa delibera validamente quale che sia il numero dei soci aventi diritto presenti.

7. – I soci possono farsi rappresentare tramite delega scritta ad altro socio. Ciascun socio può rappresentare non più di altri due soci.

8. – Le modifiche dello Statuto e l'istituzione di nuove Sezioni debbono essere approvate con il voto favorevole di tre quarti dei soci votanti che rappresentino non meno del quaranta per cento più uno degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Con la stessa maggioranza qualificata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sono modificati il Regolamento di Attuazione dello Statuto e il Regolamento del Fondo di Solidarietà.

9. – Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere approvate, salvo le eccezioni espressamente indicate, a maggioranza dei votanti.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

1. – Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, da un componente del Consiglio Direttivo di ciascuna Sezione dallo stesso organo appositamente nominato, nonché da altri tredici Consiglieri, dei quali dodici scelti dall'Assemblea fra i Soci candidati.

Il tredicesimo è nominato di diritto nella persona del rappresentante dei pensionati in seno al Consiglio del Fondo Aggiuntivo Pensioni del Personale del Banco di Sardegna S.p.A..

2. – L'Assemblea Generale dei Soci provvede all'elezione dei dodici Consiglieri elettivi con votazione a scrutinio segreto, in base alle liste dei candidati presentate in Assemblea; risulteranno eletti i soci più votati.

3. – Il Consiglio, nella sua prima seduta, nomina nel proprio seno il Vice Presidente Vicario e provvede a costituire gli Organi Operativi dell'Associazione nominando il Segretario ed il Tesoriere, scelti senza distinzioni fra tutti i Soci regolarmente iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

4. – Il Consiglio dura in carica due anni.

5. – In caso di cessazione per qualunque motivo di uno o più membri, il Consiglio provvede a sostituirli, mediante cooptazione, ove possibile con i soci primi non eletti. I membri così cooptati durano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione da essi integrato.

6. – Il Consiglio cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e l'espletamento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi allo svolgimento dell'attività sociale. Il Consiglio può nominare comitati tecnici o di studio dei quali possono far parte anche i non soci per una migliore realizzazione dell'attività sociale.
7. – Il Consiglio di Amministrazione assume ogni iniziativa utile per l'acquisizione di contributi finanziari necessari per il conseguimento degli scopi sociali.
8. – Per gravi motivi, ed a seguito di idonea istruttoria, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può sospendere le funzioni del Consiglio Direttivo di una Sezione e provvedere a convocare l'Assemblea dei Soci di essa per l'elezione del nuovo Direttivo.
9. – Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese, dietro preavviso del Presidente, comunicato per lettera almeno cinque giorni prima della riunione.
10. – In caso d'urgenza il Consiglio può essere convocato telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione almeno due giorni prima della riunione. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può anche riunirsi in video conferenza.
11. – In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni, assumendone i relativi poteri, il Vice Presidente Vicario. Nel caso di assenza o di impedimento di entrambi, le funzioni ed i relativi poteri sono esercitati dal Consigliere più anziano per età.
12. – Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. A parità prevale il voto del Presidente della riunione.
13. – Il Consiglio predispone tempestivamente il bilancio consuntivo, quello preventivo nonché il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale.

Articolo 10

Presidente onorario

1. – E' istituita la figura del Presidente onorario dell'Associazione.
2. – Presidente onorario dell'Associazione è il Presidente pro tempore del Banco di Sardegna S.p.A.

Articolo 11

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. – Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci.
3. – Il Presidente dura in carica un biennio ed è rieleggibile.
4. – Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività dell'Associazione.
5. – Le facoltà di spesa dell'Associazione sono esercitate dal Presidente e dal Tesoriere secondo le disposizioni del Regolamento di attuazione. e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Segretario.
6. – In caso di impedimento duraturo e comprovato del Presidente, o qualora egli cessi di far parte dell'Associazione, il Vice Presidente convoca l'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 12

Collegio sindacale

1. – Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica un biennio e sono rieleggibili. I Sindaci, per i quali non sono richiesti i requisiti professionali e di iscrizione previsti per le società ed enti economici, sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale dei Soci fra i Soci Ordinari Seniores con consolidata esperienza contabile o ispettiva.
2. – Il Collegio sindacale, all'atto del suo insediamento, provvede all'elezione del suo Presidente.

Articolo 13

Assemblea dei Soci della Sezione

1. – L'Assemblea della Sezione è costituita da tutti i soci residenti nella circoscrizione territoriale della Sezione stessa. Sino a quando non sarà istituita la Sezione di Oristano, la Sezione di Cagliari ha competenza sul territorio delle Province di Cagliari e di Oristano. Le Sezioni di Nuoro e di Sassari hanno competenza sul territorio della rispettiva Provincia. Sino a quando non saranno costituite Sezioni nella Penisola, sono aggregati alla Sezione di Sassari tutti i soci aventi residenza al di fuori del territorio della Sardegna.
2. – L'Assemblea dei Soci della Sezione approva gli atti concernenti il rendiconto anche finanziario della gestione nonché il programma dell'attività di interesse locale che intende svolgere nel corso dell'anno sociale. Entrambi i documenti approvati devono essere tempestivamente inoltrati dal Consiglio Direttivo al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, cui competono le funzioni di coordinamento, adeguamento ed eventuale modifica dei programmi delle singole Sezioni ai sensi del terzo comma dell'art. 8.
3. – L'Assemblea dei Soci della Sezione provvede ogni biennio ad eleggere nel suo seno il Presidente ed un Consigliere per ogni venti Soci iscritti, con un minimo di due e un massimo di quattro Consiglieri.

4. – Si applicano all'Assemblea dei Soci della Sezione disposizioni analoghe a quelle concernenti l'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione previste dall'art. 8, commi quattro, cinque, sei, sette e nove. Le assemblee delle Sezioni devono essere convocate contestualmente all'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 14

Consiglio Direttivo della Sezione

1. – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci della Sezione.

2. – Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, nomina il Vice Presidente.

3. – Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

4. – Il Consiglio Direttivo attua a livello locale le direttive impartite dagli Organi amministrativi centrali dell'Associazione ed il programma delle attività da svolgere nel corso dell'anno sociale approvato dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto del disposto dell'articolo 8, comma 3. Esso è soggetto all'attività di impulso e di coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione per qualunque motivo di uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tra i soci primi non eletti. Si applicano le disposizioni contenute all'articolo 9, commi tre, sei, nove, dieci e undici.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. A parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Articolo 15

Risorse finanziarie dell'Associazione

1. – Il Fondo dell'Associazione è costituito dalla quota di iscrizione nonché dalla quota associativa annuale, fissate dalla Assemblea Generale dei Soci, dai contributi volontari dei soci, nonché dalle erogazioni liberali di Società, Enti pubblici e privati, Fondazioni e persone fisiche che deliberano di contribuire per la realizzazione degli scopi sociali.

2. – Il Fondo, inoltre, può trarre proprie risorse economiche, da iniziative promozionali quali feste e sottoscrizioni anche a premio, nonché da eredità, donazioni e legati.

3. – In conformità alle finalità di promozione sociale perseguite dall'Associazione, tutti i proventi che concorrono a formare il Fondo sono destinati al perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie e non possono, pertanto, essere in alcun modo divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

4. – Per le finalità statutarie di solidarietà nei confronti di famiglie di soci, anche deceduti, che versino in comprovato grave stato di necessità, è istituito il Fondo di Solidarietà con una dotazione permanente non inferiore a € 5.000,00. In aggiunta, per il perseguimento di altre rilevanti finalità sociali e umanitarie, un importo pari alle somme deliberate anno per anno dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 8, comma 8.

5. – Il Consiglio di Amministrazione sottopone per l'approvazione all'Assemblea Generale dei Soci lo schema di Regolamento contenente la disciplina della gestione del Fondo di Solidarietà.

6. – Per le iscrizioni all'Associazione successive al 31 marzo la prima quota associativa annuale è determinata in tanti decimi della quota ordinaria quanti sono i mesi compresi tra quello di iscrizione, incluso, ed il mese di dicembre. La quota di iscrizione e la quota annuale, come sopra determinata, devono essere sottoscritte all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

7. – La quota associativa annuale deve essere corrisposta in unica soluzione secondo modalità e tempi previsti dal Regolamento.

Articolo 16

Modalità di scioglimento e obbligo di devoluzione

1– Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di tre quarti dei soci votanti che rappresentino non meno del cinquanta per cento più uno degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2– In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio dell'Associazione che residua dopo la liquidazione deve essere devoluto ad altra associazione avente parimenti fini di utilità sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita, ai sensi dell'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 17

Disposizioni di diritto comune

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme in materia dettate dal Codice Civile.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1. – La costituzione dell'Associazione "Amici del Banco" è affidata ai promotori ed a quanti tra i pensionati del Banco di Sardegna S.p.A. e delle ora soppresse C.C.C.A., accogliendo l'invito, partecipano all'Assemblea Costituente.
 2. – L'Assemblea Costituente, convocata dal Presidente onorario, è chiamata ad approvare il presente Statuto, il relativo Regolamento di attuazione, il Regolamento contenente la disciplina della gestione del Fondo di Solidarietà di cui al precedente Art. 15, il bilancio preventivo nonché il programma delle attività da svolgere fino al 31 maggio 2003, predisposti dai soci promotori.
 3. – L'Assemblea Costituente è chiamata ad eleggere, a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i dieci membri elettivi e il Collegio Sindacale, in base alle candidature presentate alla Segreteria prima che abbiano inizio le operazioni di voto. L'eventuale carenza di candidature di soci espressione di Sezioni territoriali legittima parimenti il funzionamento del Consiglio di Amministrazione che provvede alla cooptazione dei membri mancanti preferibilmente tra i soci residenti nelle province ove hanno sede le Sezioni non rappresentate. Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a cooptare il primo Consigliere espressione dei soci Aggregati quando questi avranno raggiunto almeno il numero di trenta ed il secondo al raggiungimento del numero di sessanta.
 4. – Il verbale dell'Assemblea è redatto dal socio allo scopo incaricato dal Presidente dell'Assemblea.
 5. – L'Assemblea Costituente determina la misura della quota associativa annuale.
 6. – Il Consiglio di Amministrazione assume iniziative per la convocazione delle Assemblee dei soci residenti nelle quattro province dell'isola chiamate ad eleggere i Consigli Direttivi delle Sezioni.
 7. – Il Consiglio di Amministrazione dà corso senza indugio all'attività organizzativa secondo le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Costituente.
- Gli organi sociali eletti dall'Assemblea Costituente restano in carica fino al 31 maggio 2003.
8. – Sono considerati Soci fondatori tutti i pensionati del Banco di Sardegna S.p.A. e delle ora soppresse C.C.C.A. che, intervenendo all'Assemblea, concorrono col loro voto alla costituzione dell'Associazione "Amici del Banco".

Articolo 19

Disposizioni finali

1. – L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione sono presentati all'Ufficio delle Entrate per la loro registrazione.



ASSOCIAZIONE
"AMICI DEL BANCO"
Via Moleschotti, 16 - 07100 Sassari
m. e. c.